



# Comune di Morlupo

Citta Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA SINDACALE n.42/2025

Morlupo, 23 Maggio 2025

### OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2025

#### IL SINDACO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 25/05/2023 nella quale è approvato il Piano Triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio.

**CONSIDERATO** che in concomitanza dell'arrivo della stagione estiva, le elevate temperature, spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l'insorgere di incendi;

**RITENUTO** doveroso sottolineare l'esigenza di una intensificazione delle attività di prevenzione generale contro tale rischio;

**CONSIDERATO** che le intense piogge primaverili stanno favorendo la crescita della vegetazione spontanea su tutto il territorio;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la presenza di siepi e piante sporgenti dagli argini delle strade aumenta notevolmente il potenziale pericolo di innesco di incendi;
- occorre prevenire tali situazioni intimando la pulizia dei terreni adiacenti le strade pubbliche e vietando accensioni di fuochi all'aperto;
- l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul Territorio Comunale;
- ai sensi dell'art. 65 della L.R. n.39/2002, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall'inizio di Maggio a fine Ottobre;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con la nota n. 1034 del 06.05.2024, e della nota della Regione Lazio prot.U672048 del 22-05-2024, con la quale si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024, su tutto il territorio della Regione Lazio;

**VISTA** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 Novembre 2000;

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 avente per oggetto : " Norme in materia di ambiente";

**VISTA** la L.R. n. 2/2014 che istituisce l'" Agenzia Regionale di Protezione Civile"

**VISTO** l'art. 16 c.1 del D. Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione Civile;

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 30 del 31/07/2019;

**ATTESO** che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 comma 5, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;



# Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o possessori delle aree e dei luoghi del centro urbano e dei terreni di campagna incolti, di provvedere all'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi, **entro il 15 Giugno** c.a. e di mantenerli comunque sempre puliti, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari, durante tutto il periodo estivo.
- 2) A tutti i proprietari /conduttori di terreni ricadenti nel territorio Comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce, arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi, effettuando anche il taglio, la sistemazione e la pulizia di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche.
- 3) Il divieto, durante il **periodo compreso tra il 15 Giugno c.a. ed il 15 Ottobre c.a.**, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, di accendere fuochi all'aperto e di compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
- 4) Il divieto, in detto periodo, su tutto il Territorio Comunale, di bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Regionali e comunque lungo le arterie principali.
- 5) In deroga alle precedenti disposizioni l'uso del fuoco è consentito per i casi elencati ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7.  
In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
  - a) Perimetrazione per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
    - a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito.
    - b. terreni coltivati a cereali
    - c. terreni incolti.
  - b) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. n. 61/ 1974) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno 5 metri.
  - c) Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. 19.09.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

## RENDE NOTO CHE

- 1) I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;
- 2) Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;
- 3) Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza, è soggetto, secondo il caso e la fattispecie, alle sanzioni amministrative previste dalle seguenti leggi: D.lgs. 152/200; art. 10 della L. 353/2000 (minimo Euro 1.032,91 - massimo Euro 10.329,14); L.R. 39/2002 e Reg. di Attuazione n. 7/2005; Reg. di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31-07-2019 e successive modificazioni che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300.00;

Il Comando della Polizia Locale di Morlupo, il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Oreste e il Comando della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale sono incaricati, ciascuno secondo le proprie specifiche



# Comune di Morlupo

Citta Metropolitana di Roma Capitale

competenze, circa la puntuale osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Morlupo e diffusa sul Territorio Comunale affinché la cittadinanza sia debitamente informata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, ai sensi del D.Lgs. 2/7/2019 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO  
**Ing. Ettore IACOMUSSI**